### **POR FESR 2007-2013 Asse VI**

# Attività 1.2 "Attrazione nuove imprese nell'area cratere"

## **Domande interpretative**

### 1. Attivazione ULA

Relativamente all'assunzione di ULA così come previsto dal bando in oggetto si chiede un parere relativamente a tale situazione.

Un beneficiario alla data di chiusura del progetto ha già ricevuto e integralmente pagato tutte le fatture, ma tenuto conto che per l'iscrizione alla rispettiva Camera di Commercio necessita del sopralluogo delle autorità competenti, quest'ultimo sarà possibile richiederlo solo a fine lavori e di conseguenza a tale data non potremo avere l'iscrizione camerale.

Quest'ultima a sua volta risulta necessaria per procedere alle assunzioni; pertanto, a fine progetto, non sarà tecnicamente possibile avere le ULA assunte.

L'azienda pertanto, vista la previsione di cui all'art. 15 c. 3 lett. a) del bando, "<u>il</u> <u>Beneficiario è tenuto deve mantenere, pena revoca del contributo, il livello di ULA assunti nei 36 mesi successivi alla chiusura del progetto d'investimento</u>", si impegna ad assumere le ULA non appena possibile, e comunque per un periodo non inferiore alle previsioni del bando, con la decorrenza dal momento delle assunzioni.

#### 2. Perizia Giurata

Alla data di conclusione del progetto, tenuto conto dei termini indicati da ogni singolo beneficiario nella domanda di finanziamento, la perizia giurata potrà solo essere predisposta, previo sopralluogo. Le relative attestazioni richieste in sede di giuramento, potranno essere certificate solo successivamente, allorquando il professionista possa aver preso visione di tutti gli elementi per giurare la idonea perizia (fatture, pagamenti, assunzioni). Si chiede pertanto di rendere ammissibile la perizia pagata al momento dell'avvenuto incarico e giurata successivamente, in modo da rendere efficaci i parametri richiesti da Bando.

## Risposte

- 1. fermo restando l'obbligo indicato in domanda relativamente alla tempistica di rendicontazione delle spese sostenute, che non potranno essere ammesse oltre il termine indicato, qualora, completato l'investimento, per comprovate ragioni oggettive che dovessero dipendere ad esempio dal necessario "intervento" di altri Enti pubblici per il rilascio di licenze, autorizzazioni, etc. (comunque fattori esogeni, non dipendenti dalla realizzazione in capo al beneficiario) necessari per l'iscrizione al *Registro delle Imprese* (o la denuncia di inizio attività) e quindi all'attivazione delle ULA, sarà possibile procedere successivamente al termine indicato in domanda, comunque entro il termine di presentazione della rendicontazione (60 gg. dalla chiusura dell'investimento) all'assunzione delle ULA dichiarate. Il Gruppo di lavoro ha infatti valutato, in linea con quanto già fatto per l'Attività VI 1.1, la sostanziale invarianza dell'impegno in capo al beneficiario che decorrerà per le ULA, come previsto dall'art. 15, comma 3, lett. a), "...36 mesi successivi alla chiusura del progetto..." dall'effettiva assunzione, non essendo peraltro l'altro gli oneri per i dipendenti costo ammissibile;
- 2. qualora il perito nominato dal beneficiario, nel termine previsto per la realizzazione del progetto non possa prendere visione di tutti i documenti necessari alla predisposizione della perizia (a titolo di esempio, mancano le liberatorie del fornitore o l'E/C non è ancora disponibile), potrà provvedere nei tempi prescritti alla "predisposizione" della stessa (vedi art. 13, comma 4) e provvedere al giuramento una volta che riterrà soddisfatti tutti gli elementi tecnicamente necessari. Nel ricordare che la perizia è elemento indispensabile per la chiusura del progetto, resta inteso che l'ammissibilità delle spese per la stessa sarà riconosciuta solo se la prestazione relativa sarà pagata entro il termine indicato per la chiusura del progetto. In argomento, dalle numerose richieste telefoniche pervenute, è opportuno segnalare che i costi si ritengono sostenuti nel periodo di ammissibilità indicato nel progetto nel caso in cui gli stessi siano fatturati e pagati (disposizione di pagamento con strumento tracciabile) ancorché la quietanza del fornitore e/o l'addebito sul conto corrente dedicato del beneficiario avvengano solo successivamente;